

# GAZZETTA UFFICIALE



## PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68°

ROMA - Lunedì, 18 luglio 1927 - ANNO V

Numero 164

### Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	" 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» - Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) - ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi. - Ancona: G. Fogola. - Aosta: Libreria sorelle De Giorgis. - Aquila: F. Agnelli. - Arezzo: A. Pellegrini. - Avellino: C. Leprino. - Bari: Fratelli Favia. - Belluno: S. Benetta. - Benevento: E. Tomaselli. - Bergamo: Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I. - Bologna: L. Cappelli; Messaggerie Italiane. - Brescia: E. Castoldi. - Brindisi: Ditta Luigi Carlucci. - Cagliari: Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi. - Caltanissetta: P. Milia Russo. - Carrara: Libreria Bainsi. - Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. - Castrogiovanni: G. Buscemi. - Catania: G. Giannotta, Soc. Ed. Int. - Catanzaro: V. Scaglione. - Chieti: F. Piccirilli. - Como: C. Nani e C. - Cremona: Libreria Sonzogno. - Cuneo: G. Salomone. - Ferrara: Lunghini e Bianchini. - Firenze: Armando Rossini; via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. - Fiume: «Dante Alighieri» di G. Dolcetti. - Foggia: G. Pitone. - Forlì: G. Archetti. - Genova: Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Società Editrice Internazionale, via Petrarca, 22; Messaggerie Italiane. - Grosseto: F. Signorelli. - Imperia: S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio. - Lecce: Libreria Fratelli Spaccante. - Livorno: S. Belforte e C. - Lucca: S. Belforte e C. - Macerata: Libreria Editrice P. M. Ricci. - Mantova: Arturo Mondovi. - Matera: Riccardi Francesco. - Messina: G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna. - Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane. - Modena: G. T. Vincenzi e nipote. - Napoli: Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane. - Novara: E. Guaglio. - Nuoro: Ditta Malgaroli Giulio. - Padova: A. Draghi. - Palermo: O. Fiorenza. - Parma: D. Viannini. - Pavia: Succ. Bruni Marelli. - Perugia: Simonelli. - Pesaro: Rodope Gennari. - Piacenza: V. Porta. - Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite. - Pistoia: Ditta Alberto Pacinotti. - Pola: E. Schmidt. - Ravenna: E. Lavagna e F. - Reggio Calabria: E. D'Angelo. - Reggio Emilia: L. Bonvicini. - Rieti: A. Tommasetti. - Roma: Anonima Libreria Italiana; Stamperia Reale; Maplione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane. - Rovigo: G. Marin. - Sansevero (Foggia): Venditti Luigi. - Sassari: G. Ledda. - Savona: P. Lodola. - Siena: Libreria San Bernardino. - Siracusa: G. Greco. - Sondrio: F. Zarrucchi. - Spezia: A. Zacutti. - Taranto: Fratelli Filippi. - Teramo: I. d'Ignazio. - Terni: Stabilimento Poligrafico Alterocca. - Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane. - Trapani: G. Banci. - Trento: M. Desertori. - Treviso: Longo e Zoppelli. - Trieste: L. Cappelli. - Udine: P. Miani e C. - Varese: Mai e Malnati. - Vercelli: B. Cornale. - Venezia: Libreria Sormani (già Fuga G.). - Verona: R. Cabianca. - Vicenza: G. Galla. - Viterbo: Fratelli Buffetti. - Zara: E. de Schonfeld. - Bengasi: Libreria F. Russo. - Tripoli: Libreria Fichera. - Asmara: A. e F. Cicero. - All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre.

N.B. - Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI

- 1495. — LEGGE 23 giugno 1927, n. 1187.  
Provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionari delle nuove Provincie del Regno . . . Pag. 2966
- 1496. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1189.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie. Pag. 2966
- 1497. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1190.  
Conversione in legge del R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1887, che proroga il termine per la riduzione delle esenzioni di sovrimposte provinciali e comunali. Pag. 2966
- 1498. — LEGGE 23 giugno 1927, n. 1188.  
Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei . . . ? . . . Pag. 2966
- 1499. — REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1186.  
Indennità per gli ufficiali insegnanti nelle scuole militari . . . . . Pag. 2967

- 1500. — REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1185.  
Sostituzione di un membro fisso e di uno supplente nella Commissione istituita a norma dell'art. 208 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico . . . . . Pag. 2968
- 1501. — REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1179.  
Estensione alla città di Fiume e territorio annesso del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 64, riguardante la vigilanza dell'autorità politica della Provincia sulle associazioni e corporazioni di qualsiasi natura mantenute con i contributi dei lavoratori . . . . . Pag. 2968

### IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

- Comune di Monza: Elenco delle obbligazioni del prestito civico 1903 sorteggiate il 30 giugno 1927, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.
- Città di Torino: Elenco delle obbligazioni del prestito emesso nel 1914 estratte il 7 luglio 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.
- Ferrovia del Renon: Obbligazioni estratte il 10 luglio 1927 per il rimborso.
- Comune di Vado Ligure: Elenco delle cartelle dei prestiti comunali estratte il 4 luglio 1927 per il rimborso.

## LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1495.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1187.

**Provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionari delle nuove Provincie del Regno.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

I cittadini italiani, delle nuove Provincie del Regno, che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica, in conformità delle ordinanze del cessato Impero austriaco 20 marzo 1892, Bollettino n. 55 delle leggi dell'Impero, e 14 febbraio 1901, Bollettino n. 15 delle leggi dell'Impero, e che abbiano esercitato o, alla pubblicazione della presente legge, esercitino pubblicamente la loro professione nel territorio delle Provincie stesse, dalla entrata in vigore del R. decreto 25 settembre 1921, n. 1388, o dalla data della concessione, qualora questa sia stata loro conferita a termini dell'art. 3 di detto Regio decreto, potranno, quantunque sprovvisti di laurea in medicina e chirurgia, essere autorizzati, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria.

### Art. 2.

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà concessa a seguito di prova di esame da sostenersi innanzi ad apposita Commissione, secondo le norme che saranno stabilite d'intesa tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione.

### Art. 3.

La tassa di diploma fissata per l'autorizzazione suddetta sarà di L. 300.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1496.

LEGGE 18 giugno 1927, n. 1189.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, riguardante la facoltà data al Ministro per le finanze di concedere la sanatoria a regolamenti, tariffe ed atti relativi alla applicazione di tributi locali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1497.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1190.

**Conversione in legge del R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1887, che proroga il termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 14 ottobre 1926, numero 1887, che proroga il termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1498.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1188.

**Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.

**Art. 2.**

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

**Art. 3.**

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

**Art. 4.**

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della Famiglia Reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale.

E' inoltre in facoltà del Ministro per l'Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

**Art. 5.**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal Ministro per l'Interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, o rispettivamente i sottoprefetti, a spese dell'Amministrazione inadempiente.

In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

**Art. 6.**

Nulla è innovato al R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI -- FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1499.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1186.

**Indennità per gli ufficiali insegnanti nelle scuole militari.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 febbraio 1921, n. 612, che stabilisce il numero degli ufficiali insegnanti presso le scuole militari e i relativi soprassoldi, modificato dai Regi decreti 23 marzo 1922, n. 417, e 25 gennaio 1923, n. 262;

Visto l'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Visti i Regi decreti-legge 15 ottobre 1925, n. 1837, e 16 novembre 1925, n. 2182, relativi al corso superiore tecnico d'artiglieria;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari sono assegnate indennità nella misura di L. 2500, 1500, 700 annue, con le modalità di seguito indicate.

Il numero massimo degli insegnanti ai quali spettano le predette indennità risulta dallo specchio allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

**Art. 2.**

L'assegnazione delle varie indennità alle singole materie d'insegnamento, presso ciascuna scuola, è fatta dal Ministero della guerra, il quale ne fissa anche la decorrenza.

L'indennità potrà essere fruita anche dagli ufficiali comandati alle scuole, che coprano un posto vacante di insegnante cui spetti indennità.

**Art. 3.**

Nel caso di cumulo di due insegnamenti di differenti materie presso la stessa scuola, o in scuole diverse, sarà ridotta della metà una delle due indennità, se uguali; e la minore, se disuguali.

Nel caso di cumulo di tre insegnamenti presso la stessa scuola, o in scuole diverse, sarà corrisposto l'importo di due indennità, se uguali; in caso contrario verrà corrisposta l'indennità maggiore e metà di ciascuna delle altre due.

**Art. 4.**

Agli insegnanti della Scuola di guerra l'indennità viene aumentata di un terzo, quando, in base ai programmi delle rispettive materie, essi debbano svolgere, complessivamente, un numero di lezioni effettive, superiori alle 50 ore annuali.

Non viene corrisposto tale aumento, quando si verifichino i cumuli di cui al precedente art. 3.

**Art. 5.**

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sono abrogati i citati Regi decreti 27 febbraio 1921, n. 612, 23 marzo 1922, n. 417, e 25 gennaio 1923, n. 262.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI -- VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1927 - Anno V  
Atti del Governo, registro 262, foglio 55. — FERRETTI.

*Specchio delle indennità agli insegnanti delle scuole militari.*

SCUOLE	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di	
	1ª categoria (L. 2500)	2ª categoria (L. 1500)	3ª categoria (L. 700)	2ª categoria (L. 1500)	3ª categoria (L. 700)
Scuola di guerra . . . . .	13	—	—	17	—
Corso superiore tecnico di artiglieria. . . . .	5	2	—	—	3
Accademia di fanteria e cavalleria. . . . .	8	5	9	—	13
Accademia di artiglieria e genio . . . . .	14	4	2	—	20
Scuola di fanteria . . . . .	—	4	1	—	5
Scuola di cavalleria. . . . .	—	1	1	—	1
Scuole centrali militari . . . . .	3	9	12	—	—
Scuola controaerei . . . . .	—	1	2	—	1
Scuola di sanità militare . . . . .	—	5	—	—	5
Corso superiore automobilistico. . . . .	—	—	3	—	—
	43	31	30	17	48

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:  
Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:  
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1500.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1185.

Sostituzione di un membro fisso e di uno supplente nella Commissione istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 208 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e 3 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del cav. uff. Luigi Samuelli quale membro fisso della Commissione per le controversie, in seguito alla di lui nomina ad avvocato erariale distrettuale (grado 4°);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor avv. comm. Massimo Chiesa, vice avvocato erariale e attualmente membro supplente della Commissione istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico, è nominato membro fisso della Commissione predetta, in sostituzione del signor avv. cav. uff. Luigi Samuelli.

Il signor avv. comm. Giuseppe Grassia, vice avvocato erariale, è nominato membro supplente della Commissione medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1927 - Anno V  
Atti del Governo, registro 262, foglio 54. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1501.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1179.

Estensione alla città di Fiume e territorio annesso del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 64, riguardante la vigilanza dell'autorità politica della Provincia sulle associazioni e corporazioni di qualsiasi natura mantenute con i contributi dei lavoratori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211; Riconosciuta la necessità di estendere alla città di Fiume e territorio annesso il R. decreto-legge 24 gennaio 1924, numero 64, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, riguardante la vigilanza dell'autorità politica della Provincia sulle associazioni o corporazioni di qualsiasi natura mantenute con i contributi dei lavoratori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, della marina e delle corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' pubblicato nella città di Fiume e territorio annesso al Regno d'Italia in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, il R. decreto-legge 24 gennaio 1924, numero 64, riguardante la vigilanza dell'autorità politica della Provincia sulle associazioni e corporazioni di qualunque natura mantenute con i contributi dei lavoratori.

Restano però ferme tutte le disposizioni entrate in vigore nella città di Fiume e territorio suddetto successivamente all'annessione al Regno d'Italia e che abbiano apportato modificazioni o deroghe al R. decreto-legge 24 gennaio 1924, numero 64.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GIURIATI —  
BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1927 - Anno V  
Atti del Governo, registro 262, foglio 46. — FERRETTI.